



## DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE

Sono presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
Falbo Pietro Alfredo	Presidente	SI
Borrello Fabio	Componente	SI
Cugliari Antonino	Componente	SI (da remoto)
Nisticò Saverio	Componente	SI
Noce Emilia	Componente	SI (da remoto)
Romano Rosalinda	Componente	SI

COLLEGIO REVISORI CONTI		
NOME	RUOLO	PRESENZA
Minervini Carmelina Giuseppina	Presidente	NO
Argirò Antonio	Componente	SI
Caroleo Fabrizio	Componente	SI

Presiede la seduta il dott. Pietro Alfredo Falbo, Presidente dell'Ente.

Svolge le funzioni di segretario della seduta il Segretario Generale, avv. Bruno Calvetta, coadiuvato dai funzionari camerali.

Il Presidente introduce l'argomento, invitando il Segretario Generale a relazionare nel dettaglio.

L'avv. Calvetta ricorda ai presenti che, in data 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. Tale accordo individua, all'articolo 7, tutte le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa. Il successivo articolo 8 precisa che la contrattazione decentrata integrativa si deve riferire a tutte le materie demandate a tale livello e che la stessa ha durata triennale. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo delle stesse possono essere negoziati con cadenza annuale.

Il nuovo sistema di relazioni sindacali, partendo dall'art. 5 comma 2 del Dlgs 165/2001, riserva all'amministrazione, in via esclusiva, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione

del lavoro nell'ambito degli uffici, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti collettivi nazionali.

A questo proposito, il nuovo CCNL del comparto stabilisce, all'art. 3, che le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa e che, "la partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione.

Volendo sintetizzare, il nuovo CCNL prevede tre livelli di partecipazione sindacale:

- **INFORMAZIONE.** L'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 e 7 del CCNL prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
- **CONFRONTO.** Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.

Sono oggetto di confronto: a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; c) l'individuazione dei profili professionali; d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità; f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001; g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7; h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione; i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative.

- **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.** La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle

aree) lettere a), b), d), e), f) e g); d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall'art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente CCNL; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 82, comma 2; i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 33 del presente CCNL (Banca delle ore); p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del presente CCNL; r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione di servizi; u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione) del presente

CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo; z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 30, comma 8 (Turno) del presente CCNL, in materia di turni di lavoro notturni; aa) individuazione delle figure professionali di cui all'art. 35, comma 10 (Servizio mensa e buono pasto) del presente CCNL; ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al sostegno operante anche presso le scuole statali; ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 30, comma 5, lett d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l'onere relativo alla predetta indennità di turno; ad) modalità per l'attuazione della riduzione dell'orario di cui all'art. 22 del CCNL del 1.04.1999; ae) definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all'art. 81, comma 2 (Differenziazione del premio individuale) e della quota limitata di cui al comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo; af) criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza ai sensi dell'art. 55, comma 8 (Destinatari e processi della formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).

Nel rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico amministrativo (attribuita esclusivamente agli organi di governo politico dell'ente) ed attività di gestione (riservata solo alla dirigenza), l'ente individua, secondo le regole previste nei propri ordinamenti, i soggetti che compongono la delegazione di parte pubblica, che è composta dai dirigenti e, negli enti privi di dirigenza, dai responsabili degli uffici o dei servizi.

Il presidente della delegazione trattante, che rappresenta l'ente, conduce personalmente la trattativa in tutte le sue fasi e stipula l'ipotesi di contratto integrativo; rientra nella responsabilità del Presidente anche la formalizzazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico – finanziaria, ai fini del controllo di compatibilità economico finanziaria da parte del soggetto a ciò competente e dell'autorizzazione dell'organo di direzione politica alla firma definitiva. Il presidente sottoscrive, infine, al termine dell'intero iter procedurale previsto, il contratto integrativo definitivo.

Nell'ambito, poi, della procedura prevista per arrivare alla sottoscrizione del contratto decentrato è previsto che l'organo politico trasmetta specifici indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, affinché il contratto decentrato - nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e utilizzabili ai sensi del CCNL e messe a bilancio - venga impostato con contenuti e risultati attesi coerenti con la programmazione strategica e il Piano della performance pluriennale, oltre che sia in linea con politiche organizzative e gestionali, con i sistemi di gestione e valutazione adottati dalla Camera di commercio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla Giunta di esprimersi in merito alle direttive da impartire alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle trattative relative alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo

del personale camerale non dirigente per il triennio 2023-2025.

Segue discussione, a conclusione della quale

### **LA GIUNTA**

UDITO quanto riferito dal Presidente;

UDITA la dettagliata relazione del Segretario Generale;

VISTA la legge n. 580/93 e s. m.i. da ultimo dal D.lgs

219/2016; VISTO il vigente Statuto camerale;

VISTO il D. Lgs 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il CCNL 16.11.2022 relativo al personale del comparto Funzioni Locali, in particolare, l’art. 7 che stabilisce soggetti e materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa;

VISTO l’art. 8 comma 2 del medesimo CCNL in ordine alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica

All’unanimità

### **DELIBERA**

- Di nominare la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa decentrata, per come segue:

- Avv. Bruno Calvetta – Segretario Generale, con funzione di Presidente;

- Di dare atto che il Segretario Generale, con specifica disposizione di servizio, potrà avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente delibera, della collaborazione di uno o più dipendenti camerali;

- Di formulare, come di seguito indicato, le direttive che la delegazione trattante di parte pubblica dovrà osservare in merito alla contrattazione integrativa decentrata per il triennio 2023-2025:

A. garantire una contrattazione decentrata impostata sul pieno rispetto dei reciproci ruoli di datore di lavoro e di rappresentanza sindacale, su approcci orientati alla correttezza e alla trasparenza.

B. garantire che il contenuto del contratto decentrato - per quanto concerne le specifiche materie oggetto di contrattazione - sia particolarmente coerente con le linee strategiche pluriennali e con gli obiettivi pluriennali definiti negli atti programmatici;

C. che la delegazione trattante arrivi alla contrattazione decentrata dopo aver percorso le varie fasi di informazione e confronto, come previsto dal CCNL 16.11.2022, per mettere in condizione entrambe le parti coinvolte nella contrattazione di aver già affrontato alcune materie nel nuovo modello di relazioni sindacali, facilitando ed accelerando quindi le trattative per il contratto decentrato.

D. finalizzare la contrattazione integrativa all’obiettivo del conseguimento di adeguati livelli di efficienza e di produttività dei servizi pubblici, incentivando la varie azioni per la qualità della performance.

E. svolgere la contrattazione collettiva decentrata per il triennio 2023-2025 attraverso una sessione unica negoziale ed esclusivamente sulle materie oggetto di

contrattazione ai sensi del CCNL 16.11.2022.

F. prevedere nel testo del contratto decentrato una parte che specifichi la ripresa della contrattazione o la definizione di un nuovo contratto decentrato integrativo in caso di:

- importante evoluzione della normativa di riferimento o di novità derivanti da un CCNL per il triennio 2022-2024;
- evoluzione organizzativa in conseguenza del riassetto degli uffici per la migliore efficacia delle attività a seguito del recente accorpamento o di ridefinizione dei sistemi organizzativi interni e dei sistemi valutativi derivanti da strategie comuni del sistema camerale nazionale.

G. che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse forme di utilizzo avvengano, per la parte relativa alla performance, in stretta aderenza al sistema di valutazione adottato dall'ente.

H. che nella definizione dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance sia individuato con chiarezza il legame che deve intercorrere da un lato tra il contenuto delle performance attese ed i desiderata dell'organo politico, meglio indicati nel precedente punto B, e dall'altro tra il contenuto dell'apprezzamento del lavoro svolto e del contributo fornito al risultato, da parte del singolo, ed il riconoscimento economico correlato.

I. che nella definizione dei criteri per le procedure volte al conferimento delle progressioni orizzontali si operi in stretta aderenza con la cornice di regole – legali e contrattuali – che operano in materia e che non possono essere modificate in sede di contrattazione integrativa.

La presente delibera, da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Bruno Calvetta)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pietro Alfredo Falbo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)